

Preside fragile a lavoro da casa

La visita medica è disposta dal direttore regionale

DI MARCO NOBILIO

Anche i presidi fragili hanno diritto allo smart working. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 18 novembre scorso (36611). A questo proposito l'amministrazione centrale ha chiarito che le disposizioni che si applicano ai docenti e agli Ata si applicano anche ai dirigenti scolastici. Con la sola differenza che il provvedimento con il quale viene disposta la visita del medico competente o di altra autorità sanitaria nei confronti del dirigente scolastico è di competenza del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

L'istanza di accertamento della situazione di fragilità, quindi, deve essere trasmessa dal dirigente interessato direttamente all'ufficio scolastico regionale che avvierà la relativa procedura. A questo proposito, il ministero ha fatto riferimento alla circolare interministeriale del ministero della salute e del dicastero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre scorso, n. 13 e alla nota del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione dell'11 settembre, n. 1585. La circolare 13/2020, peraltro, contiene la nozione di fragilità, che va individuata: «in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti» si legge nel provvedi-

mento «che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico». La nota 1585/2020 chiarisce inoltre che, nelle more dell'accertamento sanitario, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale potrà autorizzare il dirigente allo smart working, così come previsto dal decreto del presidente della repubblica 171/2011, che regola le procedure di accertamento di inidoneità (anche temporanea) al servizio.

Il direttore regionale può disporre in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità (si veda l'articolo 6, comma 1, lettera b).

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente se, all'esito dell'accertamento medico, non venga riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza (comma 5). E in ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga,

in presenza di giustificati motivi (comma 6). Nel periodo di sospensione cautelare dal servizio al dirigente spetta il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro per le assenze dovute a malattia (comma 7).

L'amministrazione centrale ha spiegato che dopo il riconoscimento della fragilità e sulla base del referto, il direttore regionale potrà autorizzare il dirigente scolastico a prestare la propria attività in modalità agile fino al termine indicato nella certificazione medica.

Il provvedimento autorizzatorio dovrà tenere conto anche dell'eventuale organizzazione, nell'istituto di ti-

tolarità, dell'attività didattica secondo le modalità della didattica digitale integrata. Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa saranno definite in modo autonomo dal dirigente scolastico. E dovranno prevedere continuità nell'assicurare il pieno funzionamento dell'istituzione scolastica, applicando le indicazioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal referto medico.

Il dirigente, qualora residente in altra regione, anche se in lavoro agile, dovrà adottare ogni modalità organizzativa atta a garantire il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica cui è preposto. A questo proposito

il dicastero di viale Trastevere ha ricordato che la particolare situazione delle istituzioni scolastiche e la continua evoluzione delle condizioni in cui esse si trovano ad operare richiedono, infatti, come comprovato da quanto verificatosi in questi mesi, una capacità di intervento ed un'attenzione gestionale che deve comunque essere assicurata in caso di necessità. Nondimeno, gli uffici dell'amministrazione territoriale dovranno procedere ad un attento monitoraggio delle situazioni e ad una continua interlocuzione con i dirigenti scolastici al fine di prevenire o risolvere ogni criticità.

—© Riproduzione riservata—

Cassazione: disapplicare il contratto sull'anzianità dei precari

DI VINCENZO GIANNOTTI

La Cassazione (Ordinanza n.25613/2020) non ha accolto la tesi del Ministero dell'Istruzione, confermando la condanna al pagamento delle differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale scolastico assunto a tempo determinato. Infatti, nel caso di specie, non può trovare favorevole accoglimento la normativa speciale di settore sull'abuso dei contratti a tempo determinato, trattandosi di una diversa violazione dei principi euro-unitari, né il principio previsto nei contratti collettivi nazionali che ha escluso, per il personale non di ruolo, il riconoscimento dell'anzianità di servi-

zio, essendo la normativa contrattuale posta in violazione dei principi di non discriminazione.

Secondo i giudici di Piazza Cavour il Ministero ricorrente ha sovrapposto e confuso il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Pertanto, nel caso di specie, il Ministero avrebbe dovuto assicurare al lavoratore assunto a tempo determinato condizioni di impiego uguali a quelle riservate al personale assunto a tempo indeterminato.

—© Riproduzione riservata—

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. ESCLUSO INVECE IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Docente erroneamente estromessa da lista invalidi va risarcita dal ministero per gli stipendi non percepiti

DI VINCENZO GIANNOTTI

L'erroneo accertamento della Commissione medica che ha condotto il Provveditorato a depennare una candidata dal beneficio della riserva per gli invalidi civili, dalla stessa fatto valere al momento della iscrizione nella graduatoria degli aspiranti alle supplenze della scuola, comporta il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari alle retribuzioni perse, con esclusione dei soli contributi previdenziali. Sono queste le indicazioni della Cassazione (Sentenza n.25225/2020) che ha confermato il risarcimento del danno stabilito dalla Corte di appello, con la sola esclusione del versamento dei contributi previdenziali in assenza di prestazione lavorativa.

Un candidata inserita nella riserva degli invalidi civili nelle graduatorie per supplenze, presso il Provveditorato agli Studi, dopo la visita di revisione della Commissione medica è risultata non più invalida, con conseguente suo

depenamento, da parte del Provveditorato, dalla graduatoria. Avverso la decisione della sua cancellazione la candidata ha proposto ricorso davanti al giudice del lavoro per risarcimento del danno subito. La Corte di appello, in riforma della decisione di rigetto del Tribunale di primo grado, ha riconosciuto l'errore della Commissione medica, disponendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per tutto il periodo di disoccupazione, con regolarizzazione anche della posizione contributiva e previdenziale. Il Ministero del Lavoro ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione sostenendo la competenza del Ministero dell'Istruzione, oltre ad evidenziare l'errore della Corte di appello per avere fatto coincidere il danno con le retribuzioni non percepite, senza che la candidata avesse allegato e dimostrato i pregiudizi di tipo patrimoniale derivati dalla condotta illecita.

Infine, il Ministero si è doluto della condanna ricevuta anche per il pagamento di contributi previdenziali in relazione ad un rapporto di

impiego mai instaurato. In via principale è inammissibile la questione sollevata sul Ministero competente, non essendo stato eccepito in sede di giudizio. Infatti, il Ministero nella sua costituzione tardiva si è limitato a fare leva sull'assenza di responsabilità dello Stato, asserendo che dell'errore commesso dalla Commissione medica doveva rispondere la Asl, ma non ha mosso alcuna contestazione in merito all'individuazione dell'organo statale nei cui confronti il rapporto processuale doveva essere instaurato. Avuto riguardo alla doglianza sulla asserita perdita di chance il cui danno avrebbe dovuto essere dimostrato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come, una volta provata la probabilità di ottenere il risultato utile, ossia l'assunzione, l'ammontare delle retribuzioni non percepite costituisce un parametro da utilizzare ai fini della quantificazione del danno. Nel caso di specie, infatti, ove la candidata non fosse stata illegittimamente dichiarata decaduta dal beneficio della riserva in favore degli invalidi civili, la stessa

sarebbe stata sicuramente assunta dal Ministero dell'Istruzione, il quale aveva, invece, stipulato il contratto con riservisti che nella graduatoria erano collocati in posizione successiva.

Tale mancato guadagno, nel periodo in cui la candidata estromessa è risultata disoccupata, ha rappresentato correttamente il danno risarcibile. Va, invece, riformata la decisione dei giudici di appello che hanno errato nel condannare il Ministero del Lavoro a regolarizzare la posizione previdenziale della candidata estromessa. Infatti, qualora il rapporto di lavoro non venga ad esistenza ed il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione, non può il danneggiato domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perché il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e l'istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti.

—© Riproduzione riservata—